

**TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice, dott. Pasquale Perfetti, ha emesso

SENTENZA

Nel procedimento civile di cui al nr omissis, pendente tra:

CLIENTI

Avverso

BANCA

ATTORI

CONVENUTO

Conclusioni come in atti.

OSSERVATO E RILEVATO

Con atto di citazione, gli odierni attori proponevano, avverso BANCA, le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale,

A) in relazione ai contratti di apertura di credito regolati sui conti correnti n. omissis e n. omissis:

1) accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia delle clausole contrattuali descritte in narrativa, ed in particolare di quelle prevedono la determinazione del tasso di interesse, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la commissione di massimo scoperto, la “Commissione onnicomprensiva”, nonché di ogni altra clausola contrattuale che contribuisca a determinare il tasso di interesse applicato ai rapporti oggetto di causa;

2) in ogni caso, dichiarare inoltre la nullità di tutte le clausole relative alla determinazione del tasso di interesse per violazione dell’art. 644 c.p. e della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura);

3) conseguentemente, dichiarare tenuta e, per l’effetto, condannare BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle parti attrici di quanto risulterà illegittimamente percepito dalla banca in relazione ai contratti di apertura di credito regolati sui conti correnti n. omissis e n. omissis (o comunque, in subordine, compensare tale somma con quanto risultasse dovuto da parte attrice alla stessa BANCA);

4) in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto per detti titoli dai signori CLIENTI alla BANCA ovvero, in subordine, rideterminare l’esatto dare avere tra le parti in relazione ai contratti di apertura di credito regolati sui conti correnti n. omissis e n. omissis ed in applicazione delle vigenti disposizioni di legge;

B) in relazione ai contratti di mutuo n. omissis, n. omissis e n. omissis:

5) accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia delle clausole che prevedono i tassi di interessi corrispettivi e di mora applicati ai contratti di mutuo n. omissis, n. omissis e n. omissis per i motivi tutti di cui sopra;

6) conseguentemente, previa rideterminazione dell’esatto dare-avere tra le parti in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, anche mediante CTU, dichiarare tenuta e condannare BANCA in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto risulterà indebitamente percepito a titolo di interessi corrispettivi in forza di dette clausole, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di restituzione e/o risarcimento del danno (o comunque, in subordine, compensare tale somma con quanto risultasse dovuto da parte attrice alla stessa BANCA);

7) inoltre, sempre previa rideterminazione dell’esatto dare-avere tra le parti in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, anche mediante CTU, dichiarare tenuta e condannare

Sentenza, Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti del 21 gennaio 2021

BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto risulterà indebitamente percepito a titolo di interessi di mora in forza di dette clausole (o comunque, in subordine, compensare tale somma con quanto risultasse dovuto da parte attrice alla stessa BANCA);

8) accertare e dichiarare comunque la nullità delle clausole tutte relative alla determinazione del tasso d'interesse effettivamente applicato ai rapporti per cui è causa per violazione della Legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) nonché dell'art. 644 c.p. e conseguentemente, previa rideterminazione dell'esatto dare-avere tra le parti in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, anche mediante CTU, dichiarare tenuta e condannare BANCA in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di parte attrice di quanto risulterà indebitamente percepito in forza di dette clausole (a titolo restitutorio e/o risarcitorio), oltre interessi e rivalutazione come per legge;

9) in subordine, previa rideterminazione dell'esatto dare-avere tra le parti in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, anche mediante CTU, dichiarare tenuta e condannare BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto risulterà indebitamente percepito in violazione della Legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e dell'art. 644 c.p., anche a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre ad interessi e rivalutazione come per legge;

10) in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto in forza di detti titoli da parte attrice alla BANCA ovvero, in subordine, rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti in relazione ai contratti di mutuo n. omissis, n. omissis e n. omissis ed in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

C) in ogni caso:

11) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito da parte attrice, per i motivi tutti di cui in narrativa, per un importo non inferiore ad euro 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge (o comunque, in subordine, compensare tale somma con quanto risultasse dovuto da parte attrice alla stessa BANCA)."

Nella propria comparsa di risposta, BANCA rassegnava, per contro, le seguenti domande:

"reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

in via preliminare, in rito: preso atto del mancato esperimento di procedimento di mediazione ante causam, dichiarare l'improcedibilità della presente azione e provvedere ai sensi dell'art.5, co. 1 bis cpv. D.Lgs. 28/10, assegnando termine alla parte attrice per la presentazione di domanda di mediazione e rinviando l'udienza ai sensi del successivo art.6 D.Lgs. 28/10;

in via preliminare, nel merito: dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito nella sua interezza ovvero, comunque, con riferimento alle rimesse ripristinatorie affluite sui conti correnti n.ri omissis e omissis per i motivi di cui in narrativa;
in via principale: rigettare integralmente le avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente assolvere BANCA da ogni avversa pretesa;

in via subordinata: nel denegato caso di ritenuta fondatezza, anche parziale, delle domande di ripetizione svolte dagli attori, compensare le somme che la Banca dovrebbe restituire ai correntisti in primo luogo con il debito, liquido ed esigibile, dei Sigg.ri CLIENTI di cui al finanziamento chirografario stipulato in data 18/6/2013, pari, al 29/6/2016, ad € 4.980,60, e, in secondo luogo, con i debiti, liquidi ed esigibili, di cui ai mutui fondiari stipulati dal Sig. CLIENTE in data 8/8/2007 e dai Sigg.ri CLIENTI in data 17/1/2011, al 29/6/2016 pari, rispettivamente, ad € 5.120,00 ed € 21.135,80;

in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio, successive occorse ed occorrente, oltre accessori fiscali e previdenziali."

Le domande attoree non possono esser accolte.

Esse attengono ad una pluralità di rapporti, intercorsi con l'istituto di credito, e più specificamente:

Sentenza, Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti del 21 gennaio 2021

1. Contratto tra CLIENTE e BANCA, per conto corrente sub n. omissis, con collegata apertura di credito;
2. Contratto di conto corrente, tra CLIENTE, e BANCA n. omissis, con collegata apertura di credito;
3. Contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile identificato al n. omissis, per euro 220.000,00, appoggiato sul conto corrente n. omissis, con previsione di rimborso in anni 30 mediante il pagamento di 360 rate mensili;
4. Contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, di euro 300.000,00, con rimborso in anni 20, sub n. omissis, avente quale conto corrente d'appoggio il c/c n. omissis;
5. Contratto di mutuo chirografario a tasso variabile, di euro 20.000, con rimborso in anni 5 mediante il pagamento di 60 rate mensili, numero omissis, avente quale conto corrente d'appoggio il c/c n. omissis.

Giova in primis rammentare il principio fondante la azione ripetitoria, la quale non si sottrae alla normale ripartizione degli oneri probatori ex art. 2697 cc, essendosi più volte affermato in giurisprudenza che *“Nella ripetizione di indebitto opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi.”* (Cass. 30713/018), con la ulteriore precisazione per cui (Cass. 24948/017) *“Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitto è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.”*

Ritiene questo giudicante che, in special modo con riferimento rapporti complessi, o particolarmente duraturi, possa bensì ammettersi, dalla parte che lamenti la altrui *indebita perceptio*, anche solo una analisi “a campione” delle poste contestate, rimettendo poi alla valutazione del giudice, per il tramite di CTU contabile, di “completare” il quadro ricostruttivo dei rapporti dare-avere tra le parti.

E tuttavia, i principi di diritto sopra richiamati inducono (in una con i principi generali vigenti nel rito civile) a ritenere esser onerato sotto il profilo allegatorio, l'attore (la allegazione, invero, costituisce, logicamente e giuridicamente, un prius, rispetto ai mezzi istruttori) di svolgere una analisi sufficientemente precisa delle voci contestate, e dei motivi di illegittimità che attingerebbero le percezioni da parte dell'istituto di credito; va escluso invece che colui, il quale agisca per ripetizione, possa lamentare in modo generico la esistenza di illiceità intercorse nel rapporto giuridico intrattenuto con la controparte, illiceità non adeguatamente esplicitate nel contesto concreto, ciò cui non potrebbe mai seguire una opera di supplenza, da parte del giudicante – cfr. art. 112 cpc.

Nel caso in esame, deve osservarsi mancare completamente, nella narrativa attorea, per come tempestivamente introdotta in giudizio, una disamina delle voci oggetto di domanda.

Esse vengono bensì in astratto richiamate, mediante il nomen iuris della clausola, e con disamina meramente teorica delle norme di diritto vigenti, senza tuttavia procedere, neppure “a campione”, alla disamina di cui si è detto quale requisito indefettibile nella costruzione della domanda.

Di fatto, delegandosi al giudice di operare in via totalmente vicaria, rispetto alle carenze allegatorie: posto che, né in citazione, né in memoria ex art. 183 comma 6 nr. 1 cpc, sono precisate, in concreto, le condizioni illecite cui la azione si riferisce, nella dinamica del rapporto; né è detto quale risulterebbe, secondo la ricostruzione attorea, il quantum delle debenze suscettibili di ripetizione, le quali non vengono mai fatte oggetto di una puntuale elencazione, ma solo astrattamente prospettate – d'altronde, la parte, nelle proprie conclusioni, neppure ha ritenuto di formalizzare i termini economici della propria pretesa, a riscontro del carattere esplorativo della intera impostazione.

D'altro canto, ritiene il giudicante di aderire alla interpretazione, per cui omettere la allegazione specifica delle voci oggetto di ripetizione, facendo, *sic et simpliciter*, ovvero

Sentenza, Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti del 21 gennaio 2021

“onnicomprensivamente”, riferimento alla documentazione tutta depositata nel fascicolo [dalla quale, tuttavia, non viene enucleato precisamente l’insieme di poste, che costituirebbero l’indebitto] vale alla stregua di deduzione generica; come affermato in giurisprudenza di merito (Tribunale di Bergamo: “I fatti sui quali l’attore fonda le proprie pretese devono essere specificamente indicati, come prescritto dall’art. 163 comma terzo n. 4 c.p.c., non potendo a tale onere supplire una produzione documentale che presuppone, invece, la preventiva estrinsecazione del fatto...nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall’iniziativa della parte e dall’obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda”, ciò che rappresenta estrinsecazione delle disposizioni di cui agli artt. 99 e 112 cpc, in combinato disposto con l’art. 115 cpc; vedi anche Cass. Sez. Un. 2435/08: “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall’iniziativa della parte e dall’obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o – comunque – sollecitate dalla parte interessata.”.

Per la precisa affermazione del principio, secondo cui il giudice può e deve esaminare i documenti versati in atti, solo ove rinvenga una domanda, o una eccezione, che siano specificamente basate su quei documenti, cfr. Cass. 22 novembre 2000, n. 15103.

Deve ritenersi dunque (anche nell’ottica di tutela dell’altrui diritto di difesa) che le produzioni documentali, svincolate da una specifica allegazione negli scritti difensivi, vanno considerate *tamquam non esset*; essendo la parte, nel modo più analitico possibile, onerata di illustrare, nello specifico, la valenza probatoria dei documenti che introduce in giudizio.

Nel caso in esame, come si è detto, simili standards non risultano rispettati.

Tanto deve dirsi, innanzitutto, con riferimento ai contratti regolati in conto corrente: ove, semplicemente, si lamenta in citazione la illiceità [tout court, senza particolari precisazioni/distinzioni] di diverse tipologie di pattuizioni (per interessi, anche ai fini della L. 108/96, anatocismo, commissioni di massimo scoperto e per messa a disposizione fondi, asserite locupletazioni economiche altrui in forza dei meccanismi regolanti la valuta delle operazioni in c/c) senza tuttavia offrire alcun concreto riscontro allegatorio, in ordine alle voci oggetto di doglianza.

Ma eguale vizio si rinviene anche in relazione ai contratti di mutuo, la cui trattazione soffre della medesima impostazione, generica e solo teoricamente svolta: senza “ricadute” della parte enunciativa in diritto sui rapporti di causa, la cui dinamica reale non è trattata, né approfondita, non essendo dato di evincere quali poste, e per quale ammontare, siano in effetti oggetto della pretesa.

Le sole voci citate in concreto, sia pure con richiamo a “campioni” tratti dalla documentazione [il che è, in linea di massima, ammissibile nella formulazione della azione ripetitoria, cfr. sopra], si ritrovano alla pag. 23 di citazione, ove vengono contestate somme [pari ad € 3,29, 0,12; 54,27 e 8,28] asseritamente non dovute, in quanto costituirebbero esse voci indebite, siccome frutto della applicazione di interessi moratori sulla intera rata scaduta ed impagata (comprensiva, al suo interno, di una quota capitale e di quota parte interesse corrispettivo).

Tanto, secondo parte attrice, importerebbe un illecito effetto anatocistico.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti del 21 gennaio 2021

La tesi è tuttavia errata, in punto di diritto: l'operato della convenuta è infatti conforme alla disposizione speciale, contenuta al comma 1, art. 3 Delibera CICR 9.2.2000, essendo detto meccanismo consentito, nei contratti di mutuo recanti piano di restituzione per rate periodiche con "scadenze temporali predefinite".

In ultima analisi, la azione si palesa dunque meritevole di integrale reiezione. Spese secondo soccombenza.

PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando, Rigetta le domande attoree;
Condanna parte attrice alla rifusione delle avverse spese di lite, che liquida in € 14.900,00 per compenso, oltre accessori tutti.

Asti, 21.1.2021

*Il GI*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS